

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "MADRE DEL VERBO INCARNATO"

Ente del Terzo Settore, associazione non riconosciuta, senza personalità giuridica

D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO

Regio di Foligno il 12/02/2026

al n. 42 SELE 3

Art. 1 Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, l'associazione denominata "Madre del Verbo Incarnato". La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Ente del Terzo Settore" e, o, dall'acronimo "ETS" solo in costanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito dell'iscrizione al RUNTS, l'associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", senza che ciò comporti modifica statutaria.

Art. 2 Sede legale, trasferimento e durata

L'associazione ha sede legale nel Comune di Spello (PG), attualmente in Via Centrale Umbra 75B. Essa potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, amministrative o sezioni locali. La variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non costituisce modifica del presente statuto. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento.

Art. 3 Assenza di scopo di lucro, principi, divieto di distribuzione di utili e non discriminazione

L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica, non svolge attività di culto in senso proprio né rappresenta una confessione religiosa, e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e non discriminazione, nel rispetto della Costituzione e della dignità della persona.

L'associazione garantisce l'accesso alle proprie attività e iniziative senza discriminazioni di carattere religioso, politico, etnico, culturale, di sesso o di condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà di coscienza e del pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto, ovvero per l'incremento del patrimonio, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Finalità

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la rinascita e la valorizzazione di luoghi, beni e patrimoni culturali e spirituali, anche minori, con particolare attenzione a borghi, chiese, cappelle, eremi, immobili e spazi con una storia e una tradizione, oggi abbandonati, non valorizzati, in degrado o a rischio di perdita. L'associazione riconosce nei luoghi e nelle tradizioni che si sono trasmessi nei secoli una sapienza concreta, fatta di misure, gesti, linguaggi e forme di vita comunitaria, capace di educare alla cura, alla custodia e alla responsabilità.

In tale prospettiva l'associazione intende favorire la riconnessione della persona con se stessa, con il prossimo e con il creato, attraverso esperienze di ascolto, silenzio, dialogo, accoglienza, preghiera e meditazione, nonché mediante pratiche semplici di lavoro manuale e di cura dei luoghi, intese come strumenti di educazione alla sobrietà, alla misura, alla responsabilità e al rispetto della fragilità delle persone e dei territori, e attraverso iniziative culturali ed educative che promuovano cura delle relazioni e della terra, dignità personale, gratuità, bellezza e rispetto del bene comune.



L'associazione ha una identità ispirata alla tradizione cristiana, in particolare nel solco della spiritualità di san Francesco d'Assisi e di san Charles de Foucauld, con particolare sensibilità verso l'esperienza condotta nelle colline attorno a Spello da frate Carlo Carretto e dai Piccoli Fratelli. Tale ispirazione costituisce un riferimento valoriale, culturale e spirituale e si esprime anche mediante iniziative tipiche di tale tradizione, quali, a titolo esemplificativo, momenti di adorazione, ascolto e meditazione della Parola, silenzio e preghiera, nel rispetto della libertà di coscienza, dell'apertura ecumenica e del dialogo con chiunque. Tale ispirazione non comporta alcuna limitazione nell'accesso alle attività, che sono rivolte a chiunque nel rispetto del pluralismo, e non comprendono prestazioni sanitarie, psicoterapeutiche o terapeutiche riservate, né attività che richiedano abilitazioni specifiche se non mediante soggetti qualificati e nel rispetto delle norme applicabili.

Il nome "Madre del Verbo Incarnato" si ispira alla tradizione spirituale di san Bernardo di Chiaravalle e alla sua contemplazione del mistero dell'Annunciazione. In questa prospettiva, l'Incarnazione non è solo un evento storico, ma un incontro che passa attraverso la libertà e la fede di Maria, che accoglie la Parola di Dio con un sì consapevole, permettendo al Verbo eterno di farsi carne nella storia. Allo stesso modo, nella vita di ogni persona e di ogni comunità, la fede nella Parola non resta un fatto interiore o astratto, ma apre uno spazio concreto perché Dio operi, trasformi, orienti al bene e renda feconda l'esistenza. Il riferimento alla Madre del Verbo Incarnato esprime la scelta di custodire e servire questo dinamismo, accogliere la Parola, perché essa possa diventare vita, responsabilità, carità operosa e presenza di Dio nel mondo.

Un grazie sentito va ad Anna Maria Fineschi che con la sua profonda testimonianza di fede e generosità d'animo ci ha indicato questo nome e questo cammino.

Art. 5 Attività di interesse generale, modalità di svolgimento, attività diverse e raccolta fondi

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, l'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati e, nei limiti di legge, anche di prestazioni di lavoro retribuito.

In particolare, nella fase iniziale di avvio e consolidamento, l'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere d), f), i) e k) dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà inoltre svolgere, in quanto compatibili e nel rispetto dei presupposti normativi e degli eventuali requisiti, autorizzazioni, accreditamenti o forme organizzative richieste, anche attività riconducibili alle lettere e), q) e s) del medesimo art. 5, comma 1, quando deliberate dagli organi competenti e sempre in coerenza con le finalità di cui all'articolo 4. Le attività di interesse generale di seguito elencate comprendono sia quelle esercitate in via esclusiva o principale nella fase iniziale, sia quelle ulteriori che potranno essere svolte in una fase successiva, previa deliberazione degli organi competenti e al ricorrere dei presupposti normativi richiamati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, anche mediante l'adesione a comunità energetiche rinnovabili;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra richiamate, e sempre in coerenza con le finalità di cui all'articolo 4, l'associazione svolge le proprie iniziative secondo declinazioni coerenti con la natura culturale, educativa e di accoglienza del progetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I. iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse rassegne, incontri, conferenze, presentazioni di libri, laboratori e percorsi sulle tradizioni locali, sulla memoria dei luoghi e sulla cultura dell'accoglienza, nonché attività editoriali e di divulgazione coerenti con le finalità associative,
- II. interventi e iniziative di sensibilizzazione, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare attenzione a borghi, chiese, cappelle, eremi, immobili e spazi di valore storico o spirituale, percorsi storici e luoghi di memoria, anche mediante attività di cura, custodia e manutenzione leggera ove consentite, nel rispetto delle autorizzazioni e delle normative applicabili,
- III. attività educative e formative non formali, rivolte a soci e a terzi, orientate alla trasmissione di conoscenze e competenze culturali e pratiche legate al territorio, alla biodiversità, ai mestieri e alle arti manuali, alle pratiche agricole e artigianali, alla sostenibilità e alla responsabilità verso il creato, alla cultura dell'accoglienza e del volontariato, e a temi culturali e spirituali coerenti con l'identità dell'associazione, organizzate con modalità proporzionate, assicurando chiarezza sulle finalità, adeguata informativa su rischi e regole di comportamento e, quando opportuno, tutela dei minori e raccolta di consensi, senza rilascio di titoli abilitanti o qualifiche professionali, salvo eventuali percorsi realizzati tramite soggetti qualificati e nel rispetto delle norme applicabili,
- IV. iniziative di promozione del benessere della persona mediante pratiche di ascolto, silenzio, meditazione, cammini e attività analoghe, con finalità culturali e di crescita personale, con esclusione di prestazioni sanitarie, psicoterapeutiche o terapeutiche riservate,
- V. attività di accoglienza culturale o spirituale, gratuite o a contributo, rivolte a singoli e gruppi, anche in forma di permanenza temporanea, in coerenza con le finalità associative e con la valorizzazione dei luoghi, nel rispetto delle norme applicabili e delle eventuali autorizzazioni richieste,
- VI. iniziative di comunità legate a orti, giardini e cura della terra, incluse esperienze didattiche e laboratoriali e, ove ne ricorrano i presupposti, attività riconducibili all'agricoltura sociale, anche in collaborazione con soggetti qualificati,
- VII. attività e iniziative coerenti con la tutela degli animali, nonché percorsi educativi e culturali sul rapporto responsabile con gli animali, con esclusione di prestazioni sanitarie o terapeutiche riservate e nel rispetto delle norme applicabili,
- VIII. eventi culturali e percorsi tematici del territorio che includano, ove coerente e nel rispetto delle normative applicabili, esperienze pratiche e momenti divulgativi su erbe spontanee e campagnole, biodiversità alimentare, cucina della tradizione e saperi del fare, realizzati in collaborazione con persone esperte, produttori locali, frantoi, cantine e soggetti analoghi, senza finalità di intermediazione lucrativa dell'associazione

Le attività sono svolte nel rispetto delle norme applicabili e, quando richiedano requisiti, abilitazioni, accreditamenti o adempimenti specifici, l'associazione opera mediante soggetti qualificati e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Attività diverse. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa e dai relativi atti attuativi. Il Consiglio Direttivo è delegato a individuare tali attività diverse nei limiti di legge e a documentarne il carattere secondario e strumentale.

Modalità di svolgimento. L'associazione realizza le attività di interesse generale con modalità erogativa, mutualistica o economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo e nel rispetto della normativa applicabile.

Raccolta fondi. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 Destinatari delle attività, contributi e offerte

Le attività sono svolte a favore degli associati e, quando coerente con la natura delle attività di interesse generale, anche a favore di terzi. Le iniziative possono essere gratuite, a offerta libera, oppure prevedere un contributo a

copertura dei costi effettivi dell'attività, con eventuale offerta facoltativa a sostegno dell'associazione. I contributi richiesti sono determinati con criteri di trasparenza e proporzionalità, e sono destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e al perseguimento delle finalità, senza generare utili distribuiti o distribuibili.

Art. 7 Volontari

L'associazione può avvalersi di volontari. I volontari sono persone che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario è personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa applicabile. Sono vietati in ogni caso rimborsi forfetari. L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, nei termini di legge.

Art. 8 Lavoro retribuito, personale e congruità

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, di propri associati o di terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, nei limiti e nelle forme previste dal Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento all'art. 16.

Ai lavoratori è garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel rispetto dell'articolo 16 del D. Lgs. 117/2017. I compensi e i corrispettivi eventualmente riconosciuti devono essere congrui, proporzionati, tracciabili e adeguatamente documentati, e non possono in alcun modo integrare distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 9 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'associazione, oltre alle persone fisiche, anche altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro e altri soggetti ammessi dalla normativa applicabile, che dichiarino nella domanda di ammissione di condividere scopi e finalità dell'associazione e di accettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. Gli enti associati partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 10 Modalità di ammissione dell'associato, criteri e tempi

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'associazione contenente i dati essenziali dell'aspirante associato e l'indicazione di un recapito a cui ricevere le comunicazioni sociali, oltre alla dichiarazione di condividere le finalità associative e di impegnarsi a rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori coerenti con le finalità associative. Il Consiglio può richiedere informazioni integrative e, ove ritenuto utile, favorire una fase di conoscenza reciproca e di partecipazione alle attività, al fine di promuovere un'adesione consapevole e coerente con le finalità.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'istanza di ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda completa; l'esito è comunicato per iscritto all'interessato e, in caso di ammissione, annotato nel libro degli associati. L'ammissione può essere negata, con motivazione, quando risulti oggettivamente incompatibile con le finalità associative o quando emergano comportamenti o interessi che possano arrecare pregiudizio alla serenità della vita associativa o alla tutela del patrimonio e delle attività. Avverso il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione; l'Assemblea si pronuncia in via definitiva nella prima convocazione utile. In caso di domanda di ammissione presentata da un minore, ove ammesso, la stessa è firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 11 Amici dell'associazione

L'associazione può prevedere la figura degli "Amici dell'associazione" quale forma di partecipazione aperta a persone che desiderino conoscere l'associazione e sostenerne le finalità, partecipando alle attività senza instaurare il rapporto associativo. Gli Amici dell'associazione non sono associati, non sono iscritti nel libro degli associati e non esercitano diritti di voto o diritti amministrativi. Possono partecipare alle iniziative e alle attività secondo modalità organizzative definite dall'associazione e possono contribuire con offerte o attività di volontariato nei limiti e con le modalità previste dalla normativa applicabile. La qualifica di Amico dell'associazione non attribuisce diritti associativi e non produce effetti ai fini dell'anzianità associativa.

Art. 12 Diritti e doveri degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, nel rispetto della normativa applicabile. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. L'adesione all'associazione comporta l'obbligo di accettare lo statuto, le finalità, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, di versare la quota associativa annuale stabilita, e di mantenere rapporti improntati al rispetto verso gli altri associati e gli organi dell'associazione. L'adesione all'associazione comporta il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, di accedere alle cariche associative, e di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta.

Art. 13 Quota associativa

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa, ferma restando la facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 14 Perdita della qualifica di associato, decadenza, esclusione e garanzie procedurali

La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), o per esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, previa comunicazione all'associato moroso e concessione di un termine congruo per provvedere al versamento; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio può deliberare la decadenza con comunicazione scritta. Avverso la delibera di decadenza è ammesso ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi motivi, previa contestazione scritta e concessione di un termine congruo per le controdeduzioni, assicurando la possibilità di difesa. La delibera è comunicata per iscritto all'interessato. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione. Costituiscono gravi motivi di esclusione, tra l'altro, il compimento di atti o comportamenti che rechino danno morale o materiale all'associazione, che ne compromettano la reputazione, che violino lo statuto, il regolamento interno o il codice di condotta, ovvero che perseguano finalità in contrasto con quelle associative o risultino incompatibili con la tutela del patrimonio e delle attività.

Nei casi di particolare urgenza, quando sia necessario tutelare l'associazione, i partecipanti alle attività o il regolare svolgimento della vita associativa, il Consiglio Direttivo può disporre, con delibera motivata, la sospensione cautelare dell'associato, per un periodo determinato e comunque non superiore a novanta giorni, rinnovabile una sola volta per comprovate ragioni. Durante la sospensione cautelare sono sospesi i diritti associativi, incluso il diritto di partecipazione e di voto. La sospensione cautelare è comunicata per iscritto all'interessato ed è accompagnata dall'avvio, ove ne ricorrano i presupposti, del procedimento di contestazione e contraddittorio di cui al presente articolo.

Art. 15 Intramissibilità e non rimborsabilità delle quote

Le somme versate per la tessera sociale e per le quote annuali di adesione all'associazione, e le eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'ente. Non costituiscono titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 16 Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, e l'organo di controllo, solo se obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall'Assemblea.

Art. 17 Assemblea degli associati, competenze e convocazione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti: a) discutere e deliberare sul bilancio di esercizio e sugli eventuali documenti di rendicontazione, nonché sulle relazioni del Consiglio Direttivo, b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo determinandone previamente il numero e deliberando se provvedere anche alla nomina delle cariche oppure se demandare tale compito al Consiglio nella sua prima seduta, c) eleggere e revocare, se nominato, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, d) approvare le linee generali del programma di attività, e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, f) deliberare sui ricorsi degli associati avverso i provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione, g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario devoluto alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge, h) deliberare l'eventuale adozione di regolamenti interni e, se del caso, approvarli.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: i) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto, j) deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, k) deliberare su trasformazione, fusione o scissione nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga nei casi consentiti dalla normativa vigente.

L'Assemblea è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti o da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'organo di controllo, se nominato. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo idoneo, purché vi sia riscontro dell'avvenuta comunicazione, contenendo i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 18 Validità, partecipazione e voto

Per la validità delle deliberazioni assembleari si fa riferimento all'art. 21 del codice civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, un solo associato. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli aventi diritto in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze diverse.

L'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. La proposta di revoca deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno con adeguata motivazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sulla base del principio del voto singolo.

Art. 19 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea degli associati, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero, in caso di enti associati, tra le persone fisiche da essi indicate. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente e può eleggere un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. L'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente sono deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo, e successivi, dei non eletti. Il consigliere subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Qualora non sia possibile procedere al subentro per esaurimento dei non eletti, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea per l'integrazione o il rinnovo. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi causa della maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio e il Presidente convoca entro trenta giorni l'Assemblea per il rinnovo. Fino alla ricostituzione, gli organi in carica restano in proroga per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili.

Art. 20 Riunioni e competenze del Consiglio Direttivo, deleghe e atti riservati

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti e tre i componenti. La convocazione avviene nelle forme che il Consiglio riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno otto giorni, mentre in caso di urgenza potrà essere effettuata con forme più rapide, purché idonee a garantire la conoscibilità.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri deleghe di gestione e poteri di firma per il compimento di determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione, determinandone contenuti, limiti, eventuali soglie di importo e durata. Nell'ambito delle deleghe conferite, il delegato opera con autonomia decisionale e non è richiesta ratifica preventiva o successiva, salvo i casi espressamente previsti dalla deliberazione di conferimento o dal presente statuto. Il Consiglio può sempre modificare o revocare le deleghe per giustificati motivi, con deliberazione motivata.

Il Consiglio Direttivo: a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, c) redige il bilancio e i documenti di rendicontazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, d) delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di decadenza ed esclusione degli associati, salvo ricorso, e) stipula atti e contratti inerenti all'attività sociale, f) delibera su convenzioni con enti pubblici e privati e su accordi di collaborazione, g) delibera in ordine all'eventuale istituzione o soppressione di sedi secondarie o sezioni operative, h) nomina e revoca eventuali collaboratori, consulenti e incaricati, nei limiti di legge e di bilancio, i) cura la gestione amministrativa e patrimoniale dell'associazione, j) determina l'ammontare della quota associativa annuale, k) delibera in merito allo svolgimento di attività diverse secondarie e strumentali e ne documenta i presupposti, l) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

Restano in ogni caso riservate al Consiglio Direttivo, e non delegabili in via generale, le decisioni relative a: acquisto, vendita, permuta e costituzione di diritti reali su beni immobili, nonché locazioni e comodati di durata superiore a nove anni; accensione di mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento; assunzione di lavoratori dipendenti e conferimento di incarichi continuativi di particolare rilievo economico; stipula di contratti e assunzione di impegni di spesa eccedenti i limiti di importo stabiliti dal Consiglio stesso; apertura o chiusura di conti correnti e individuazione dei soggetti autorizzati ad operare sui medesimi; partecipazione a reti, enti o progetti che comportino impegni economici o responsabilità rilevanti; predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Art. 21 Presidente e Vicepresidente, rappresentanza legale e atti urgenti

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e coordina l'azione dell'associazione assicurando l'attuazione delle deliberazioni degli organi sociali. Spettano al Presidente i poteri di ordinaria amministrazione e la gestione operativa delle attività, nel rispetto degli atti riservati al Consiglio Direttivo e all'Assemblea ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi competenti. Il Consiglio Direttivo può conferire al Presidente deleghe di gestione e poteri di firma, anche per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, entro limiti di importo e per tipologie di atti determinati. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo con periodicità almeno semestrale e comunque quando richiesto.

sull'andamento delle attività, sulla gestione economica e sugli atti compiuti nell'esercizio dei poteri propri e delle deleghe. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente, se nominato. Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili nell'interesse dell'associazione quando, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere la deliberazione del Consiglio Direttivo senza pregiudizio per l'associazione. Tali provvedimenti sono comunicati senza indugio ai consiglieri e sono sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Art. 22 Gratuità delle cariche e conferimento di incarichi retribuiti

Le cariche sociali sono di norma svolte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta. L'associazione può avvalersi, nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa vigente, di prestazioni di lavoro o di incarichi retribuiti, anche conferiti a associati o a componenti degli organi sociali, quando ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità e per il regolare svolgimento delle attività. Il conferimento è deliberato dal Consiglio Direttivo con motivazione, previa valutazione di congruità e con obbligo di astensione dell'interessato, assicurando tracciabilità e idonea documentazione.

Art. 23 Conflitto di interesse, convenzioni, affidamenti operativi a terzi e tutela dei beni

In presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, l'amministratore interessato ne dà comunicazione e si astiene dalla discussione e dalla votazione. L'associazione può stipulare convenzioni, accordi e contratti con enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento delle attività di cui al presente statuto. Quando strumentale alle finalità di interesse generale e nel rispetto dei limiti di legge, l'associazione può avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di attività operative e servizi strumentali necessari alla realizzazione delle iniziative e alla cura dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo, pulizie, lavanderia, manutenzione ordinaria, supporto logistico, servizi di accoglienza operativa, gestione delle prenotazioni e dei canali informativi, comunicazione e attività di segreteria organizzativa, sulla base di accordi scritti che garantiscano coerenza con le finalità associative, trasparenza, tracciabilità e congruità economica. Resta fermo che l'associazione mantiene la titolarità, l'indirizzo e la regia culturale, educativa e spirituale delle attività e non svolge attività di intermediazione lucrativa. Gli eventuali rapporti di natura economica con soggetti terzi sono regolati in modo da preservare la natura non lucrativa dell'ente e, ove configurabili come attività diverse, sono svolti nel rispetto dei limiti di secondarietà e strumentalità e sono adeguatamente rendicontati. Quando la struttura o il bene utilizzato dall'associazione sia di proprietà di soggetti terzi, incluse istituzioni religiose o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'associazione opera nei limiti del titolo di disponibilità e delle condizioni stabilite dal proprietario. In presenza di un atto scritto del proprietario (quale, a titolo esemplificativo, comodato, convenzione, regolamento d'uso o altro atto autorizzativo) che individui finalità, ambiti e modalità di utilizzo del bene, l'associazione è autorizzata a svolgere le attività rientranti in tale perimetro senza necessità di ulteriori nulla osta specifici, fermo restando il rispetto della normativa applicabile. Restano in ogni caso subordinati a specifica autorizzazione del proprietario gli utilizzi o gli atti che eccedano il perimetro del titolo, nonché quelli che incidano in modo rilevante sul bene o sulla sua destinazione, inclusi, a titolo esemplificativo, interventi edilizi o impiantistici, modifiche strutturali, concessioni in uso esclusivo a terzi di spazi o porzioni del bene, e ogni diverso utilizzo non previsto o non compatibile con le condizioni stabilite dal proprietario.

Art. 24 Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra i soggetti previsti dalla normativa vigente. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esercitando i compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Nei casi previsti dalla legge, o se deliberato dall'Assemblea, l'associazione nomina altresì un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 Riunioni degli organi sociali in video-conferenza

Le riunioni degli organi sociali dell'associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tal caso è necessario che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento, constatare e proclamare i risultati, che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi, e che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il Presidente

Art. 26 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione, b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da quote associative e contributi degli associati, contributi di privati, erogazioni liberali e lasciti, contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato e di enti pubblici, rendite del patrimonio, rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici, proventi delle cessioni di beni e servizi nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse nei limiti di legge, entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi continuative o occasionali, e da ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente e compatibile con le finalità associative.

Il patrimonio, nonché eventuali utili o avanzi di gestione, sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità, ovvero per l'incremento del patrimonio.

Art. 27 Libri sociali e diritto di consultazione

Oltre alla tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dal Codice del Terzo Settore, l'associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato

I libri di cui alle lettere a), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura dell'organo di controllo. Il registro di cui alla lettera b) è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità, tempi e limiti ragionevoli, tali da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La richiesta è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che assicura la consultazione entro un termine congruo, anche mediante appuntamento presso la sede o mediante modalità equivalenti che garantiscano tracciabilità e tutela dei dati. È esclusa l'asportazione dei libri originali. È ammesso ottenere estratti o copie a spese del richiedente; nelle copie possono essere oscurati i dati personali non necessari e i dati riferiti a terzi.

L'associazione può tenere, per finalità organizzative, elenchi o registri interni relativi agli Amici dell'associazione, ai sostenitori o ad altre forme di partecipazione non associativa, tali elenchi non costituiscono libri sociali e sono gestiti nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 28 Esercizio sociale, bilancio e rendiconto

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'associazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga nei casi consentiti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate siano inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio è depositato presso il RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo

Settore, o se facoltativamente deliberato dai propri organi, l'associazione elabora e approva il bilancio sociale secondo tempi e modalità già previste per il bilancio di esercizio, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 29 Rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l'associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale risultino in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, anche mediante relazione illustrativa. Il rendiconto della raccolta pubblica di fondi occasionale è depositato nel RUNTS nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 30 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

Art. 31 Devoluzione del patrimonio e liquidatori

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente.

Art. 32 Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Disposizione transitoria

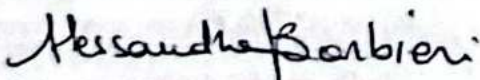
In sede di prima applicazione, l'Assemblea costituente nomina il primo Consiglio Direttivo. Eventuali nominativi e cariche sono riportati esclusivamente nell'atto costitutivo o nel verbale dell'Assemblea costituente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

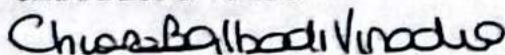
Alessio Balbo di Vinadio:



Alessandra Barbieri:



Chiara Balbo di Vinadio:



Matilde Balbo di Vinadio:

